

ACCOUNTING BULLETIN



EDITORIALE

I bilanci 2017 sono ormai approvati od alle ultime fasi di preparazione, ma le attività di aggiornamento da parte degli standard-setter internazionali e nazionali non si fermano.

E' infatti interessante notare come, sia a livello internazionale con la pubblicazione del revised Conceptual Framework, sia a livello nazionale con la pubblicazione del nuovo OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio, l'evoluzione normativa si sia focalizzata sui principi alla base dei due sistemi contabili.

A pag. 3, dopo il consueto Update dedicato alle novità OIC ed IFRS dell'ultimo quadrimestre, viene dedicato un breve feedback sul nuovo OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio ed a pag. 4 una sintesi del documento congiunto sul patrimonio netto del Consiglio Nazionale

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in collaborazione con Confindustria.

Due approfondimenti sono dedicati (a pag. 6) al nuovo Practice Statement pubblicato dallo IASB e alla materialità ed (a pag. 8) all'analisi delle principali indicazioni operative relative all'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 2016 n. 254 che ha attuato la direttiva 2014/95/UE con l'obbligo di redigere e pubblicare una dichiarazione, di natura individuale o consolidata, che contiene, per ogni esercizio finanziario, una serie di informazioni relative ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

CONTENUTI

- P 1** EDITORIALE
- P 2** UPDATES
- P 3** OIC 11
- P 4** Documento Patrimonio netto CNDCEC e Confindustria
- P 5** IFRIC 22
- P 6** IASB Practice Statement 2 sulla materialità
- P 8** DNF - Indicazioni operative e questioni aperte in sede di prima applicazione

UPDATES

ENDORSMENT DELL'IFRIC 22 OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E ANTICIPI

Il 3 aprile 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2018/519 della Commissione del 28 marzo 2018 che adotta l'Interpretazione IFRIC 22 Operazioni in valuta estera e anticipi. L'Interpretazione a cui è dedicato un approfondimento successivo chiarisce la contabilizzazione di operazioni che comprendono la ricezione o il pagamento di anticipi in valuta estera.

IFRS REVISED CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR FINANCIAL REPORTING

L'International Accounting Standards Board (Board) ha pubblicato il 29 marzo 2018 la nuova versione del Conceptual Framework for Financial Reporting che è alla base di tutti gli IFRS Standards.

The Conceptual Framework sets out the fundamental concepts of financial reporting that guide the Board in developing IFRS Standards. It helps to ensure that the Standards are conceptually consistent and that similar transactions are treated the same way, providing useful information for investors and others.

The Conceptual Framework also assists companies in developing accounting policies when no IFRS Standard applies to a particular transaction; and it helps stakeholders more broadly to understand the Standards better.

The revised Conceptual Framework includes: a new chapter on measurement; guidance on reporting financial performance; improved definitions and guidance—in particular the definition of a liability; and clarifications in important areas, such as the roles of stewardship, prudence and measurement uncertainty in financial reporting.

OIC 11 FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il Consiglio di Gestione dell'OIC ha pubblicato in data 22 marzo 2018 il nuovo OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio, a cui BDO Accounting Buletin ha dedicato un approfondimento nel n. 3 di dicembre 2017.

Il documento si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva, tranne i paragrafi relativi alla "Prospettiva della continuità aziendale" che si applicano a partire dal 1° gennaio 2017.

DECRETO DI COORDINAMENTO TRA IFRS 9 E IFRS 15 E LE REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE

Sono stati emessi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze tre nuovi decreti diretti a coordinare i principi contabili internazionali IFRS 9 "Strumenti finanziari" e IFRS 15 "Ricavi provenienti da contratti con i clienti" con le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP, nonché a dettare ulteriori disposizioni di revisione del DM 8 giugno 2011 (cd. secondo decreto IAS) al fine di disciplinare, anche con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile diversi dalle micro-imprese, lo scorporo degli strumenti finanziari derivati incorporati.

MODIFICHE ALL'IFRS 2 PAGAMENTI BASATI SU AZIONI

La Commissione Europea il 26 febbraio 2018 ha approvato le modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati su azioni. Le principali modifiche sono relative a:

- operazioni con pagamento basato su azioni regolato per cassa;
- trattamento contabile delle condizioni di maturazione e delle condizioni di non maturazione;
- operazioni con pagamento basato su azioni con caratteristica del regolamento netot per gli obblighi di ritenuta alla fonte.

Le imprese applicano le modifiche dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1 gennaio 2018 o successivamente.

MIGLIORAMENTI ANNUALI 2014-2016

E' stato pubblicato l'8 febbraio 2018 il Regolamento della Commissione Europea che adotta i miglioramenti annuali agli IFRS 2014-2016 relativi a:

- modifiche allo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture;
- IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard; ed
- IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità.

Le imprese applicano le modifiche allo IAS 28 e all'IFRS 1, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1 gennaio 2018 o successivamente, mentre le modifiche all'IFRS 12 dal 1° gennaio 2017 o successivamente.

OIC 11

FINALITÀ E POSTULATI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

E' stato pubblicato nel mese di marzo il nuovo OIC 11 Finalità e postulati del bilancio (da noi già analizzato nel numero di BDO Accounting di dicembre 2017), dopo un lungo processo di consultazione e riesame anche da parte delle autorità competenti.

Nel nuovo principio sono stati rivisti i postulati di bilancio, dai quali è stato eliminato il criterio del costo presente nella precedente versione, ed è stato introdotto la prospettiva della continuità aziendale.

L'eliminazione del criterio del costo conseguente all'introduzione in molti principi del criterio del fair value come ad esempio nell'OIC 32 e nell'OIC 9.

L'altra novità precisa che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuità dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso funzionante destinato alla produzione di reddito. Il presupposto della continuità deve essere adottato dagli amministratori considerando una prospettiva di capacità funzionale per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito della loro valutazione dovessero identificare situazioni di incertezza significativa, devono darne informazione nella nota integrativa specificando i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, le incertezze identificate e i piani aziendali che saranno intrapresi per far fronte a tali rischi ed incertezze.

Nei casi in cui la valutazione prospettica porti la direzione a concludere che nell'arco temporale di futuro riferimento, sia ragionevole prevedere la cessazione dell'attività ma

non si siano ancora accertate le condizioni previste dal codice civile per la liquidazione, la valutazione delle voci deve essere fatta "pur sempre nella prospettiva della continuità" ma «tenendo conto nell'applicazione» dei principi di valutazione del limitato tempo residuo di vita della impresa.

L'applicazione del nuovo postulato della continuità, così regolato, deve applicarsi ai bilanci del periodo avente inizio dal 1 gennaio 2017, mentre il resto del principio si applicherà ai bilanci a partire dal 1 gennaio 2018.

Un ulteriore elemento che è stato chiarito nella versione pubblicata del principio riguarda l'individuazione di una disciplina per il processo di definizione di un trattamento contabile che il redattore del bilancio deve seguire nei casi in cui manchi nei principi contabili italiani una regola appropriata per quel fatto specifico. In molti si attendevano che venisse inserita la possibilità di far riferimento ai principi internazionali, ma lo standard setter italiano ha preferito optare per una strada diversa. È stato infatti precisato che quando una fattispecie non trova specifica disciplina nei principi contabili nazionali, il redattore del bilancio è direttamente investito della responsabilità di un'autonoma applicazione del principio della rappresentazione sostanziale. Ciò non toglie, si precisa, "che laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nell'OIC 11, e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, possa essere preso a riferimento dal redattore del bilancio nello stabilire di caso in caso una politica contabile appropriata."

DOCUMENTO CONGIUNTO SUL PATRIMONIO NETTO DEL CNDCEC E DI CONFINDUSTRIA

A seguito della emanazione del documento contenente gli emendamenti ai principi contabili pubblicato a dicembre 2017, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in collaborazione con Confindustria ha pubblicato un documento sul patrimonio netto. Si tratta del secondo contributo in tema di novità in materia di bilancio predisposto congiuntamente da Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e Confindustria. L'elaborato segue, infatti, la pubblicazione del primo lavoro "Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. n. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali" del marzo 2017 e dà continuità al progetto, sviluppando tematiche contabili contenute nelle disposizioni civilistiche e nei principi contabili nazionali in modo coordinato con i connessi riflessi amministrativi, societari e fiscali.

Il documento è dedicato all'analisi della contabilizzazione delle poste di patrimonio netto, non sotto il profilo valutativo, ma con riferimento:

- alla rilevazione dell'acquisizione delle azioni proprie in portafoglio;
- alla rilevazione dei cambiamenti di principi contabili e correzione di errori;
- alla contabilizzazione delle operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- alla rilevazione delle operazioni di rinuncia al credito da parte dei soci;
- alla contabilizzazione dei finanziamenti soci infruttiferi o a tassi non di mercato.

Interessante la tavola sinottica inserita in allegato, che esamina l'origine, l'utilizzo e le problematiche contabili delle componenti di patrimonio netto.

La tavola esamina ogni specifica riserva di patrimonio netto fornendo il riferimento alla norma che ne disciplina il contenuto, se si tratta di riserva di utili ovvero di capitale, se e a quali condizioni essa sia distribuibile (ad esempio, nel caso della riserva da sopraprezzo azioni, essa è distribuibile solo quando la riserva legale ha raggiunto almeno il 20% del capitale), se sia disponibile o indisponibile (il caso della riserva sopraprezzo citato, ad esempio, si chiarisce che essa è disponibile per: a) copertura perdita e b) aumento di capitale. Inoltre la tavola fornisce indicazioni sulla disciplina contabile: ad esempio, la riserva da deroghe all'art. 2423 del codice civile che viene costituita nei casi eccezionali in cui la società adotti un trattamento contabile alternativo a quello specificamente previsto dal codice, per fornire la rappresentazione veritiera e corretta dell'operazione, è libera nel momento in cui il valore è recuperato.

Il documento contiene inoltre esempi dei diversi prospetti relativi al patrimonio netto che devono essere forniti in nota integrativa, quali

- il prospetto di movimentazione delle poste di patrimonio netto;
- il prospetto delle voci di patrimonio netto con particolare riferimento alla formazione, alla possibilità di utilizzazione e distribuibilità;
- la tavola dei movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

IFRIC 22

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E ANTICIPI

E' stato pubblicato sulla G.U.U.E. L87 del 3 aprile 2018 il regolamento UE che adotta l'interpretazione 22 dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

L'IFRIC 22 nasce da una domanda ricevuta all'IFRIC in cui si chiedeva come determinare "la data dell'operazione" a norma dei paragrafi 21-22 dello IAS 21 ai fini della rilevazione del ricavo. La domanda riguardava specificamente la circostanza in cui l'entità rileva una passività non monetaria determinata dal ricevimento di un anticipo, prima di rilevare il ricavo connesso. Nell'esaminare la questione, l'IFRIC ha constatato che il ricevimento o il versamento di un anticipo in una valuta estera non riguarda soltanto le operazioni relative ai ricavi. Di conseguenza, l'IFRIC ha deciso di precisare la data dell'operazione ai fini della determinazione del tasso di cambio da applicare al momento della rilevazione iniziale dell'attività, del costo o del ricavo connesso nel caso in cui l'entità abbia ricevuto o versato un anticipo in una valuta estera.

Si ricorda infatti che il paragrafo 21 dello IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere definisce che la società deve applicare il tasso di cambio al momento della sua rilevazione iniziale, quando la società versa o riceve un anticipo in una valuta estera, essa rileva, in linea generale, un'attività non monetaria o una passività non monetaria prima di rilevare l'attività, il costo o il ricavo connesso.

Perciò in applicazione dei paragrafi 21-22 dello IAS 21, la data dell'operazione ai fini della determinazione del tasso di cambio da applicare al momento della rilevazione iniziale dell'attività, del costo o del ricavo connesso (o di parte dell'attività, del costo o del ricavo connesso) è la data in cui l'entità rileva inizialmente l'attività non monetaria o la passività non monetaria determinata dal versamento o dal ricevimento di un anticipo.

IASB PRACTICE STATEMENT 2

MAKING MATERIALITY JUDGEMENTS

IASB progetto sulla materialità

Il 14 settembre 2017 lo IASB ha pubblicato il Practice Statement – Making Materiality Judgements, e l'Exposure Draft Definition of Material, che rientrano nella Disclosure Initiative dello IASB.

Nel tentativo di migliorare la comunicazione nel reporting finanziario, lo IASB ha fatto della "Better Communication in financial reporting" un tema centrale dei propri lavori per il periodo 2017-2021.

La Disclosure Initiative fa parte del tema Better Communication e si propone di affrontare il modo in cui è possibile migliorare l'efficacia delle disclosure nei bilanci IFRS. Oltre al Progetto Materialità, fanno parte della Disclosure Initiative anche questi due ulteriori progetti:

- **Principles of Disclosure;**
- **Standards-level review of disclosures.**

Il practice statement

Si tratta di una guidance non vincolante volta a valutare la materialità dell'informazione quando si preparano i bilanci secondo gli IFRS.

La necessità di valutazioni sulla materialità è pervasiva nella preparazione dei bilanci. Gli standard IFRS richiedono alle società di esprimere valutazioni di materialità nelle decisioni in merito a riconoscimento, misurazione, presentazione e divulgazione.

Il Practice Statement:

- fornisce una panoramica delle caratteristiche generali della materialità;
- presenta un processo in quattro fasi che le aziende possono seguire nel formulare valutazioni sulla materialità nella preparazione dei loro bilanci; e
- fornisce indicazioni su come formulare valutazioni di materialità in circostanze specifiche; vale a dire, come formulare valutazioni di materialità su informazioni, errori e covenants relativi al periodo precedente e nel contesto dei bilanci intermedi.

Il Practice Statement non è un documento obbligatorio. Non modifica né introduce requisiti negli IFRS Standards e le entità non devono rispettarlo per poter dichiarare la conformità agli IFRS Standards. Inoltre non è un IFRS. Di conseguenza le società che applicano gli IFRS non sono obbligate a rispettare il Practice Statement. Tuttavia bisogna ricordare che la materialità è un principio pervasivo degli IFRS.

Le società possono applicare la guidance contenuta nel Practice Statement ai propri bilanci predisposti in qualunque momento successivo al 14 Settembre 2017.

Obiettivo

Il Practice Statement si applica alla preparazione di bilanci in accordo con la versione completa degli IFRS. Non è invece rivolto alle società che applicano gli IFRS per le piccole e medie imprese.

Caratteristiche generali della materialità

Definizione di materialità

Il Practice Statement tratta la definizione di materialità nell'attuale Quadro concettuale.

"Un'informazione è significativa se la sua omissione o errata rappresentazione può influenzare le decisioni di un utilizzatore rispetto ad una specifica entità. In altre parole, la materialità è una caratteristica della rilevanza specifica per ogni singola entità, basata sulla natura, o dimensione o entrambi, dell'elemento cui si riferisce l'informazione"

Definizioni simili sono contenute nello IAS 1 Presentation of Financial Statements e nello IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors.

Si ricorda che il progetto completo dello IASB include anche una nuova definizione della materialità (si rimanda all'Exposure Draft ED/2017/6 Definition of Material (Proposed amendments to IAS 1 and IAS 8)) e lo IASB rileva che se verranno apportati dei cambiamenti alle definizioni di materialità nello IAS 1 e nello IAS 8 a seguito delle proposte include in questo Exposure Draft, il Board apporterà i relativi emendamenti al Materiality Practice Statement e al prossimo quadro concettuale in revisione.

Pervasività delle valutazioni di materialità

Il Practice Statement osserva che la necessità di giudizi sulla materialità è pervasiva nella preparazione dei bilanci e incide sul riconoscimento, la misurazione, la presentazione e la divulgazione.

Pertanto, all'entità viene richiesto di applicare i requisiti di rilevazione e misurazione solo quando l'effetto dell'applicazione di tali requisiti è rilevante, e non è necessario fornire un'informazione specificata da un IFRS se le informazioni risultanti da tale informativa non sono rilevanti.

Valutazione

Nel valutare se l'informazione è materiale, l'entità considera le proprie circostanze specifiche e le esigenze di informazione degli utenti primari dei propri bilanci. Le valutazioni sulla materialità devono essere rivalutate ad ogni data di riferimento.

Utenti primari e esigenze informative

Gli utenti primari dei bilanci di un'entità sono gli investitori presenti e potenziali, finanziatori e altri creditori. Ci si può aspettare che abbiano una conoscenza ragionevole delle attività economiche e commerciali e di esaminare e analizzare diligentemente le informazioni incluse nei bilanci. L'obiettivo del bilancio è fornire a questi utenti primari informazioni finanziarie utili per prendere decisioni sulla concessione di mezzi finanziari all'entità. Pertanto, un'entità deve anche considerare il tipo di decisioni che questi utenti devono prendere. tuttavia, i bilanci per scopi generali non sono rivolti a soddisfare necessità informative specializzate, ma si focalizzano su esigenze di informativa comuni.

Impatto delle informazioni disponibili pubblicamente

I bilanci devono essere documenti completi e un'entità valuta se le informazioni sono significative per il proprio bilancio, indipendentemente dal fatto che alcune informazioni siano disponibili anche da altre fonti.

Processo in quattro fasi

Il Practice Statement osserva che un'entità può trovare utile seguire un processo sistematico nel formulare giudizi di materialità e offre un esempio di tale processo.

Fase 1

L'entità identifica informazioni che sono potenzialmente materiali. Nel fare ciò, considera i requisiti IFRS applicabili alle sue transazioni, altri eventi e condizioni e le esigenze comuni di informazione degli utenti primari.

Fase 2

Successivamente l'entità valuta se l'informazione identificata nella fase 1 è materiale. Nel fare ciò, l'entità considera fattori quantitativi (grandezza) e qualitativi (natura). Il Practice Statement osserva che la presenza di fattori qualitativi abbassa le soglie per la valutazione quantitativa, cioè al crescere di rilevanza dei fattori qualitativi, diminuisce la soglia quantitativa. Questo potrebbe in effetti, portare ad una soglia quantitativa pari a zero qualora ci si potrebbe ragionevolmente aspettare che informazioni possano influenzare le decisioni degli utenti primari indipendentemente dalle dimensioni.

Fase 3

Nella fase successiva, l'entità organizza le informazioni nella bozza del bilancio in modo da supportare in modo chiaro e conciso la comunicazione. Il Practice Statement evidenzia alcuni utili punti:

- enfatizzare aspetti materiali;
- adattare l'informativa alle specifiche circostanze dell'entità;
- descrivere le operazioni, gli eventi e le condizioni dell'entità nel modo più semplice e diretto possibile;
- evidenziare le relazioni tra le diverse parti dell'informativa;
- fornire le informazioni in modo appropriato;
- fornire le informazioni in modo da garantire al massimo la comparabilità;
- evitare o minimizzare la duplicazione delle informazioni; e
- assicurare che le informazioni materiali non siano oscurate da quelle immateriali.

Fase 4

Nel passaggio più importante, l'entità fa un passo indietro e valuta le informazioni fornite nel progetto di bilancio nel suo insieme. È necessario valutare se l'informazione è materiale sia individualmente che in combinazione con altre informazioni. Questa valutazione finale può portare all'integrazione di informazioni aggiuntive o alla rimozione di informazioni che sono ora considerate immateriali, aggregando, disaggregando o riorganizzando le informazioni o addirittura ricominciando il processo dalla fase 2.

Guidance sulle valutazioni di materialità in circostanze specifiche

Il Practice Statement offre anche alcune indicazioni sui giudizi di materialità in circostanze specifiche. Si tratta di informazioni del periodo precedente (incluse quelle informazioni relative al periodo precedente che non erano state fornite e la sintesi delle informazioni del periodo precedente), gli errori (inclusi gli errori cumulati), le informazioni sui covenants, e le valutazioni di materialità sui bilanci infrannuali (incluse le stime).

Data di applicazione

Il Practice Statement non ha una data di efficacia, può essere applicato con effetto immediato.

DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA (DNF) - ASPETTI OPERATIVI

D.LGS. 254/2016 E REGOLAMENTO CONSOB

Il D.lgs. 254/2016 (di seguito anche «il Decreto») è entrato in vigore il 1 gennaio 2017, ed interessa obbligatoriamente gli Enti di Interesse Pubblico che ricadono all'interno dei parametri dimensionali previsti dall'articolo 2 (imprese con più di 500 dipendenti in media nel corso dell'esercizio finanziario 2017 che abbiano superato anche uno tra i due seguenti parametri del proprio bilancio consolidato: 20 milioni di euro di totale attivo da sta-to patrimoniale, o 40 milioni di euro da ricavi netti delle vendite).

Inoltre, interessa quei soggetti che a titolo volontario, secondo quanto previsto dall'articolo 7, pur non avendo i requisiti quantitativi indicati dall'articolo 2, decidano di fornire l'informazione non finanziaria e di apporre alla stessa il visto di conformità.

Il Decreto richiede, ai fini dell'ottenimento della "conformità", la redazione e pubblicazione di una dichiarazione di carattere non finanziario che descriva i principali rischi e le performance che derivano dalla attività propria del soggetto imprenditoriale, riguardanti l'ambito ambientale, sociale, delle risorse umane, dei diritti umani, della lotta alla corruzione, e l'intervento di un revisore indipendente (o due diversi revisori indipendenti), che verifichi l'avvenuta predisposizione della dichiarazione non finanziaria, ed emetta un'attestazione separata circa la conformità delle informazioni non finanziarie fornite rispetto a quanto richiesto dal decreto legislativo 254 e al rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità di rendicontazione adottate.

Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 30 dicembre 2016, il Decreto, per divenire pienamente operativo, necessitava di alcuni ulteriori interventi e chiarimenti, in modo particolare per quanto riguarda quegli enti di interesse pubblico obbligati in forza del superamento dei limiti dimensionali previsti dal decreto stesso.

Con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018, Consob ha messo il Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, nel quale fornisce indicazioni in merito:

- ai ruoli del revisore incaricato e del revisore designato (colui che emette la relazione di conformità secondo lo standard ISAE 3000 Revised);
- alla pubblicazione della dichiarazione non finanziaria;
- al contenuto della Relazione sulla dichiarazione non finanziaria emessa dal revisore.

Il Decreto fornisce un'indicazione minima di elementi informativi ma, si precisa, solo se i temi sono "rilevanti tenuto conto delle caratteristiche dell'impresa".

Il concetto di rilevanza, che comunque non rinvia a quello previsto in principi generalmente accettati, deve riguardare sia la descrizione dei modelli aziendali, dei rischi, delle politiche praticate e risultati conseguiti, che l'impatto quantitativo previsto da questi aspetti.

La definizione di rilevanza ("materiality") ai fini della dichiarazione non finanziaria può essere molto più complessa di quanto non lo sia per le finalità del bilancio d'esercizio: è responsabilità degli amministratori definire il processo che consente di determinare la rilevanza ai fini del reporting.

Il Decreto non fornisce indicazioni precise sul modello di rendicontazione da adottare, ma rinvia genericamente ad una serie di "standard emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali", consentendo l'adozione di metodologie autonome di rendicontazione.

CONSOB, nella Relazione illustrativa al regolamento precisa che "nel predisporre la DNF, le imprese dovranno applicare gli standard di rendicontazione emanati da organismi nazionali, sovranazionali o internazionali; la società può, tuttavia, adottare una metodologia autonoma di rendicontazione, per tale intendendosi l'insieme composito costituito da uno o più standard di rendicontazione come sopra definiti, fornendo in tal caso una "chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione", nonché ulteriori principi e criteri ed indicatori di prestazione autonomamente individuati dall'impresa, tenendo anche conto degli orientamenti emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 2 della direttiva."

Il revisore deve comprendere innanzi tutto come il management determina la conformità di certi criteri per le finalità di rendicontazione.

In linea con quanto previsto dal principio internazionale ISAE 3000 Revised, la conformità dei criteri deve rispettare alcune caratteristiche:

- affidabilità: consentendo valutazioni e misurazioni ragionevolmente coerenti nel tempo di certi elementi, inclusi, se rilevanti, la loro presentazione ed informativa;
- rilevanza: contribuendo alle conclusioni prese dagli utilizzatori;
- completezza.

La prassi ha rilevato che solo il GRI - nella versione degli standard pubblicati nel 2016 - rappresenta un vero e proprio standard di rendicontazione (e non solo un framework di riferimento); il soggetto incaricato della attestazione, infatti, in assenza di precisi principi di redazione e rendicontazione, non avrebbe un riferimento valido verso il quale poter dichiarare la conformità.

Politiche praticate

L'articolo 3 del Decreto prevede che, qualora l'ente di interesse pubblico non adotti specifiche politiche in relazione ad una delle tematiche ritenute rilevanti, solo per queste, debba illustrare le motivazioni di tale scelta: ciò significa che tutti gli aspetti coinvolti nel decreto dovranno essere presi in considerazione e che solo per quelli che non verranno descritti adeguatamente andrà motivata tale scelta.

Resta tuttora aperto un dubbio sulla definizione delle "politiche praticate" indicate all'articolo 3: se si riferiscano solo alle procedure formalizzate e implementate, ovvero anche a procedure che siano formalizzate, ma ancora non completamente implementate.

Incorporation by reference

Un ulteriore elemento del contenuto della dichiarazione che necessita di chiarimento riguarda la cosiddetta "incorporation by reference", che consiste nella possibilità di completare la DNF mediante rinvii ad informazioni incluse in altri documenti, diversi dalla relazione sulla gestione ovvero disponibili sul sito internet della società. Questa facoltà deve ritenersi compatibile con il dettato del decreto solo nella misura in cui realizzi l'obiettivo di economicità e fruibilità dell'informazione obbligatoria. Sarebbe pertanto da ritenere escluso [dalle disposizioni del decreto] un ricorso alla tecnica del rimando ad altre fonti realizzata in misura tale da ridurre a tal punto il contenuto della DNF da impedire la comprensione organica dell'attività dell'impresa, dei rischi e dei suoi impatti sui temi non finanziari rilevanti richiesta dall'art.3 del decreto.

Pubblicazione

Il regolamento ha precisato che laddove la DNF è contenuta nella relazione sulla gestione si applicano le disposizioni già in vigore previste per la pubblicazione di quest'ultima, mentre, nel caso in cui la DNF sia contenuta in una relazione distinta (cfr. articolo 5 commi 1, lett. b) e 3, lett. b) del decreto), quest'ultima deve essere pubblicata entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione della relazione sulla gestione.

Forma dell'attestazione del revisore designato

La relazione illustrativa al regolamento prevede che il revisore designato può seguire diverse tipologie di attestazione:

- nella forma della "limited assurance" (in conseguenza della quale, il revisore designato rappresenta che non sono emersi elementi tali da ritenere la non conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento);
- nella forma della "reasonable assurance" (nella quale il revisore designato rilascia un giudizio di conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento).

L'attuale casistica delle DNF pubblicate presenta esclusivamente attestazioni nella forma della negative assurance, in conseguenza della quale il soggetto designato rilascia un'attestazione nella quale rappresenta che non sono emersi elementi tali da ritenere la non conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento (presuppone un livello di estensione dell'attività di verifica inferiore rispetto a quello da svolgere per un esame completo), in considerazione del fatto che la Dichiarazione non finanziaria, secondo quanto previsto dai requisiti del D.Lgs.254/2016, è caratterizzata dalla presenza di un'elevata quantità di informazioni di carattere qualitativo e derivanti da sistemi informativi e di controllo interno spesso diversificati e ancora poco integrati o completi per singola società, in funzione della natura degli ambiti rendicontati (ambientale, sociale, attinente al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione), che non consentono al revisore di condurre con il necessario ed adeguato livello di estensione, quello cioè richiesto per poter svolgere l'attività finalizzata all'espressione di una reasonable assurance e di conclusioni in forma positiva, ma in misura limitata.

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute con riferimento al modello di attestazione adottato nel regolamento, Consob non ha ritenuto opportuno introdurre un periodo transitorio in cui prevedere solo la limited assurance e al termine del quale introdurre obbligatoriamente una reasonable assurance.

La soluzione regolamentare adottata ha, secondo la Consob, il pregio di consentire da subito l'adozione di una reasonable assurance senza attendere, tra l'altro, il decorso di un triennio. La scelta adottata dallo schema di regolamento, risponde pertanto alla duplice esigenza, da una parte, di consentire al mercato di continuare a operare sulla base dei principi finora utilizzati (prevalentemente limited assurance) e, dall'altra, di progredire gradualmente verso forme più evolute di reporting in materia di informazione non finanziaria (reasonable assurance).

Sviluppi nei livelli di implementazione

Le non financial informations rappresentano un argomento di discussione molto acceso in questo periodo, perché la platea di soggetti interessati al corporate reporting si è ampliata, così come si ampliano le esigenze e le richieste di informazioni non finanziarie attendibili da parte degli operatori di mercato: in primis investitori e clienti/consumatori.

Sono stati pubblicati dunque una serie di approfondimenti in materia, sia per quanto riguarda il ruolo dei diversi soggetti coinvolti, sia per quanto riguarda il contenuto e la comparabilità di criteri adottati nei diversi paesi dell'Unione.

Dopo la pubblicazione della Direttiva 95 la commissione europea ha pubblicato le linee guida non vincolanti sulle non financial informations per fornire agli operatori uno strumento operativo di supporto per la prima redazione della DNF.

Inoltre, nel 2016 la Commissione Europea aveva incaricato un gruppo di esperti sulla Sustainable Finance and the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) di esaminare l'attuale sistema finanziario e consigliare quali modifiche cruciali apportarvi per agevolare la riorganizzazione in modo da comprendere in modo più chiaro i problemi di sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Il 29 luglio 2017 è stato presentato il documento che contiene le raccomandazioni emerse dal lavoro del gruppo degli esperti che possono essere così sintetizzate:

- fornire un approccio divulgativo che sia ampiamente utilizzabile, applicabile alle organizzazioni di diversi settori e giurisdizioni e incentrato sugli elementi centrali delle operazioni interne delle imprese, come governance, strategia, gestione del rischio, metriche e obiettivi.
- chiarire come attuare le raccomandazioni con altri framework di reporting;
- proporre analisi degli scenari di possibili eventi futuri, considerando possibili risultati alternativi, insieme a una guida dettagliata per l'implementazione delle raccomandazioni.

In conclusione, come indicato dall'agenda politica dell'UE e dalle attività relative al tema delle informazioni non finanziarie, la direttiva è l'inizio di un percorso, che consentirà agli Stati membri di fornire un esempio globale su una serie di questioni cruciali in materia di sostenibilità.

Contatti:

BDO Italia
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel: 02 58 20 10

BDO è tra i principali network internazionali di revisione e consulenza aziendale con circa 74.000 professionisti altamente qualificati in più di 160 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 700 professionisti e 18 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

L'Accounting Bulletin viene pubblicato con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito contabile. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 8 maggio 2018.

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2018 BDO (Italia) - Accounting Bulletin - Tutti i diritti riservati

Audit | Advisory | Outsourcing | Tax & Legal

www.bdo.it